



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0006785/18 del 27/03/2018

COLLEGIO DI BOLOGNA

*Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786
56127 PISA*

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 27/02/2018

Esame del ricorso n. 0888794/2017 del 13/07/2017

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 27/02/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 13 luglio 2017, la ricorrente esponeva di essere titolare del buono postale fruttifero n. 000.683, emesso il 3 settembre 1986 per l'importo di 1.000.000 lire, serie «Q/P», emesso su un modulo della serie «P», apponendo sul fronte il timbro con dicitura «Q/P».

Recatasi presso un ufficio postale per chiederne il rimborso alla scadenza, apprendeva che il saggio degli interessi sarebbe stato inferiore a quello riportato sul titolo e presentava pertanto in data 19 aprile 2017 reclamo all'intermediario volto ad ottenere la corresponsione degli interessi così come riportati sul retro del buono.

A fronte di riscontro negativo da parte dell'intermediario, reiterava le proprie richieste nel ricorso, chiedendo a questo Arbitro l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del titolo (ivi compresi quelli relativi all'ultimo decennio), oltre alla refusione delle spese legali, quantificate in euro 600,00 e al rimborso delle spese per la presentazione del ricorso.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente deduceva che il BPF oggetto del ricorso era stato emesso in data 3 settembre 1986 ed apparteneva alla serie «Q/P», successiva alla serie «P», collocata tra il 1 luglio 1984 ed il 30 giugno 1986; che, al momento dell'emissione dei titoli della serie «Q/P», come previsto dalle disposizioni



ministeriali vigenti all'epoca, veniva utilizzato dall'ufficio postale collocatore, il cartaceo appartenente alla precedente serie «P», avendo però cura di apporre: 1) sul fronte del titolo, la lettera corretta di appartenenza («Q/P»); 2) sul retro del titolo, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta; che pertanto la ricorrente, nel calcolare gli interessi fissi dei bimestri dal 20° al 30° anno solare aveva preso, erroneamente, come riferimento i rendimenti della serie «P» riportati sul retro del titolo, mentre, appartenendo il buono alla serie «Q», anche per gli ultimi dieci anni usufruisce dei rendimenti di tale serie.

Sottolineando quindi la piena legittimità dell'eterointegrazione del contratto stipulato dalle parti al momento dell'emissione del titolo, ossia la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei BPF possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi esterni, l'intermediario concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Il contendere riguarda, in particolare, un BFP emesso il 3 settembre 1986. Esaminando il documento cartolare si osserva agevolmente che: a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10; b) sul fronte del titolo è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di appartenenza «Q/P»; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, parzialmente leggibile, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade).

Ne consegue che legittimamente la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Nel caso di specie infatti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il buono, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: «*B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno*».

Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca peraltro una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: «*più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*».

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «*il*



*vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Si che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 11706/2017, 11696/2017 e 8791/2017; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).*

In applicazione del su richiamato orientamento, questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni, essendone legittima, per questo medesimo periodo, la relativa eterointegrazione ministeriale sopravvenuta).

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.

La domanda della ricorrente appare, in conclusione, *in parte qua* fondata, e pertanto, relativamente al BFP in atti, serie «Q/P», emesso il 3 settembre 1986, la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, in applicazione del consolidato orientamento di quest'Arbitro *in subiecta materia* (cfr., da ultimo, le decisioni ABF, Collegio di Coordinamento, nn. 4618/2016 e 10035/2016; Collegio di Milano, n. 7608/2017; Collegio di Torino, n. 12837/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio - in accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI